

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1322}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CUCCU, FILIPPO MANCUSO, DORINA BIANCHI, MARINELLO, ANTONIO RUSSO, LUIGI PEPE, LORUSSO, DEODATO, TARDITI, SCALTRITTI, COLLAVINI, CAMINITI, STRADELLA, NUVOLI, MASSIDDA, PINTO, FRAGALÀ, SAVO, AMATO, ANNA MARIA LEONE, COLA, LO PRESTI, MAGGI, GIUSEPPE DRAGO, PISAPIA, DI TEODORO, MORETTI, PERROTTA, RICCIOTTI, TUCCI, COSSA, GAMBA, BIONDI, VILLANI MIGLIETTA, PITTELLI, MILANESE, MEREU, TARANTINO, LUCCHESI, CASTELLANI, SANTORI, MISURACA, ONNIS, BURANI PROCACCINI

Disposizioni per la destinazione a fini di pubblica utilità degli immobili abusivi soggetti a demolizione

Presentata il 13 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La demolizione di alloggi abusivi prevista dalla normativa vigente comporta spesso uno spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate a fini di pubblica utilità con grande beneficio di categorie disagiate di cittadini.

La presente proposta di legge è diretta ad eliminare queste incongruità ed a consentire l'utilizzo per scopi sociali di parte degli immobili abusivi soggetti a procedura di demolizione.

Naturalmente devono essere esclusi quegli immobili realizzati in zone a forte rischio di inondazione o comunque a rischio di dissesto idrogeologico ed in genere tutte le strutture costruite in zone pericolose, così come si devono escludere gli

immobili che deturpano siti ad alto valore archeologico o paesaggistico.

Per tutti gli altri, però, deve essere data la facoltà ai comuni di utilizzare tali strutture nell'interesse della comunità dei cittadini, realizzando ad esempio: case per anziani, case famiglia per pazienti affetti da patologie psichiatriche o comunità terapeutiche per ex tossicodipendenti.

Troppo spesso, peraltro, si è visto che demolizioni realizzate con grande clamore pubblicitario hanno lasciato poi il paesaggio deturpato da cumuli di macerie.

A tale inutile manifestazione di forza preferiamo, e quindi proponiamo, un utilizzo più intelligente degli immobili abusivi recuperabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli immobili abusivi realizzati in grave o totale difformità con quanto previsto dalle disposizioni urbanistiche vigenti e soggetti a procedura di demolizione possono essere destinati, previa confisca da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, a scopi di utilità pubblica e sociale.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tipologia degli immobili di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esclusione dell'utilizzazione a fini di pubblica utilità degli immobili abusivi realizzati in zone a rischio di inondazioni, frane o eruzioni vulcaniche;

b) esclusione degli immobili realizzati in zone ad alto valore archeologico e paesaggistico.

